

**ADEMPIMENTI IMU ANNO 2022****PER L'ANNO 2022 SI CONFERMA QUANTO GIA' PREVISTO DALL'ANNO D'IMPOSTA 2020 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 11.03.2022).**

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria <u>A/1-A/8-A/9</u>	6 per mille	CODICE TRIBUTO 3912
PERTINENZE – UNA PER OGNI CATEGORIA CATASTALE <u>C/2-C/6-C/7</u>	6 per mille	CODICE TRIBUTO 3912
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria <u>A/1-A/8-A/9</u>	€ 200,00	
ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI DI ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA PRESSO UN PARENTE O AFFINE	4,6 per mille	CODICE TRIBUTO 3918
ALIQUOTA PER ALTRI FABBRICATI	10,6 per mille	CODICE TRIBUTO 3918
ALIQUOTA PER AREE FABBRICABILI o IMMOBILI SOGGETTI AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO (D.P.R. 380/2001)	10,6 per mille	CODICE TRIBUTO 3916
ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI	10,6 per mille	CODICE TRIBUTO 3914
SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (L. 208/15 art. 1 co. 13)		
ALIQUOTA PER FABBRICATI DEL GRUPPO D	10,6 per mille	CODICE TRIBUTO 3925 STATO
		CODICE TRIBUTO 3930 COMUNE

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 50% NEI SEGUENTI CASI:

Per i fabbricati (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) concessi in comodato e relative pertinenze purché ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni (art. 16 co. 1 lett c) Regolamento vigente):

- dal soggetto passivo (comodante) a parente in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) il quale lo utilizza come abitazione principale;
- che vi sia un contratto di comodato registrato;
- che il soggetto passivo (comodante) possieda un solo immobile in Italia ad uso abitativo e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune dove è situato l'immobile od in alternativa sia proprietario di due unità immobiliari nello stesso comune (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) e una di queste sia adibita a propria abitazione principale;

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 50%, PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU, NEI SEGUENTI CASI:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/04 (art. 16 co.1 lett a) Regolamento vigente);

per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 16 co.1 lett b) Regolamento vigente);

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 75% NEI SEGUENTI CASI:

per i fabbricati locati a canone concordato (L. 208/15 art. 1 co. 53-54) ai sensi della L.431/98 e successive modifiche ed integrazioni (art. 16 co.2 Regolamento vigente).

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE per gli immobili per cui è stata richiesta l'annotazione della ruralità presso l'Agenzia del Territorio ai sensi della L. 214/2011.

**1 per mille
CODICE TRIBUTO 3959**

PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO

La novità più rilevante è la riduzione dell'IMU per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale che per il 2022 è ridotta al 37,5% rispetto al 50% del 2021.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Decreto-legge del 21/10/2021 n. 146 Articolo 5 decies - Per l'abitazione principale è stato specificato che questa può essere una sola e, **in presenza di nuclei familiari con la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi**, il contribuente deve scegliere su quale immobile (uno soltanto) applicare l'agevolazione prevista dalla normativa IMU.

"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare."

Per beneficiare dell'agevolazione è necessario presentare Dichiarazione IMU per l'immobile da intendersi quale abitazione principale, barrare il campo "esenzione" e riportare nelle annotazioni la seguente motivazione: *"Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019"*

ESENZIONI 2022

- per il 2022 gli immobili Categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;
- dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160), previa presentazione dichiarazione IMU;

NEL CASO DI PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE E' CONSENTITO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO MEDIANTE APPLICAZIONE DI INTERESSI AL TASSO LEGALE IN RELAZIONE AGLI EFFETTIVI GIORNI DI RITARDO E DI SANZIONI SECONDO IL PROSPETTO SEGUENTE:

<u>giorno di ritardo</u>	<u>sanzione da applicare</u>	
da 1 a 14 giorni	0,1% per ogni giorno di ritardo	ad esempio 5 giorni $0,1 \times 5 = 0,5\%$
da 15 a 30 giorni	1,50%	
da 30 giorni a 1 anno	3,75%	1/8 del minimo
entro 2 anni	4,29%	1/7 del minimo
oltre 2 anni	5,00%	1/6 del minimo

MODALITA' DI PAGAMENTO

- IMPORTO MINIMO PER INTERO ANNO = € 12,00
- PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F-24
- SCADENZE: **ACCONTO** 16 GIUGNO 2022 - **SALDO** 16 DICEMBRE 2022

Regolamento I.U.C. (Deliberazione Consiglio Comunale 90/2020) e **valori di riferimento aree edificabili anno** (Deliberazione Consiglio Comunale 19/2019)

Civita.S s.r.l Unipersonale - SEDE UFFICI: Via A. Cecchetti, 99 – 62012 – Civitanova Marche (MC)

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 – martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00

SPORTELLO 0733/822.611 – e-mail: michela.ercoli@comune.civitanova.mc.it

0733/822.614 – e-mail: lorenzo.pieroni@comune.civitanova.mc.it

e-mail: milena.bongelli@comune.civitanova.mc.it

